

VERBALE DI ACCORDO

Torino, 30 settembre 1953

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino,

- in relazione alle richieste avanzate dalle C.I. in data 21/5/1953, intese, tra l'altro, ad ottenere una revisione della formula del premio generale di stabilimento, allo scopo di ricercare un indice che costituisca una attendibile misura delle variazioni della produttività nel tempo, e consenta di collegare il pagamento del premio direttamente ed automaticamente con le variazioni della produttività stessa;

si conviene quanto segue:

- 1) - A far tempo dal 1° settembre 1953 il premio generale di Stabilimento verrà corrisposto sulla base delle variazioni di appositi indici di produttività che verranno determinati per ciascuna Sezione con successivi accordi aggiuntivi, secondo i criteri di massima di cui agli articoli seguenti ed in applicazione della seguente formula fondamentale:

$$i = \frac{\text{produzione finale effettuata}}{\text{ore totali di presenza retribuite della mano d'opera}} \times 100$$

- 2)- Allo scopo di adottare criteri omogenei ed unitari per la misura della produzione finale, il calcolo della quantità prodotta in ciascuna Sezione verrà effettuato con le seguenti modalità:

- a) - per ogni tipo prodotto, o per ogni Kg. (o quintale o tonnellata) di produzione omogenea verranno stabiliti in ciascuna Sezione (ai soli effetti del calcolo dell'indice del premio generale di stabilimento) tempi di riferimento corrispondenti alle ore complessive per ciascun tipo, o per ciascun gruppo di produzione (inerenti naturalmente alle sole operazioni eseguito nella Sezione stessa), in vigore al 1° aprile 1953;

per gli eventuali nuovi tipi o qualità di prodotto il tempo di riferimento sarà corrispondente alle ore complessive previste a fine avviamento, secondo i preventivi delle Direzioni interessate;

- b) - la quantità di produzione finale effettuata in ogni mese (od in ogni periodo eventualmente superiore) in ciascuna Sezione risulterà dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero delle unità prodotte per ogni tipo - ovvero il numero di Kg. (quintali o tonnellate) prodotti per ogni gruppo di produzione omogenea - per il corrispondente tempo di riferimento attribuito come al precedente paragrafo a).

- 3) - I tempi di riferimento resteranno fissi (ai soli effetti del calcolo dell'indice del premio generale di Stabilimento), anche quando vengano variati i tempi effettivi, ad eccezione dei casi previsti ai seguenti paragrafi, o di eventuali casi analoghi:

- a) - nel caso di passaggio all'esterno della Sezione della lavorazione di particolari o di complessi o di determinati gruppi di operazioni il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessato verrà proporzionalmente diminuito, in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni trasferite all'esterno;
- b) - nel caso di introduzione di nuove lavorazioni, i tempi di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessata saranno del pari proporzionalmente aumentati in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni introdotte;
- c) - nel caso di sostituzione di un tipo di unità complessa (ad esempio: autovettura, autocarro o simile) con un nuovo modello similare, il tempo di riferimento del nuovo tipo sarà corrispondente alle ore complessive del nuovo tipo stesso, determinate come previsto al precedente art. 2, lettera a). In tali casi, e dopo il termine del periodo di avviamento della lavorazione del nuovo tipo, la scala del premio verrà opportunamente, spostata in modo che il premio stesso non subisca una caduta per effetto della sostituzione del tipo;

d) - nei casi di introduzione di sostanziali modifiche di progetto o di nuovi mezzi di produzione di rilevante importanza, ovvero nei casi di sostanziali variazioni del processo produttivo, verrà seguita agli effetti del premio generale di Stabilimento, una procedura analoga a quella prevista nel precedente paragrafo C).

Nei casi sopra indicati le Direzioni interessate daranno notizia alla rispettiva Commissioni Interne dei dati relativi alle variazioni dei tempi di riferimento ed agli spostamenti di scala. Eventuali inconvenienti saranno esaminati tra le parti.

4) - Per la prima applicazione del presente accordo e degli Indici di produttività che saranno determinati in ciascuna Sezione, si fa riferimento, come termine di confronto, alla situazione produttiva e retributiva del decorso mese di aprile 1953.

Il presente accordo ha effetto dal 1° settembre 1953 e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di mesi uno.

Torino, 30 settembre 1953.

p. la Direzione FIAT
Corziatto
Garino
Calandri

p. la Commissioni Interne
Bella Barbaglia
Bracchi Torrioni
Silombra Antonini
Caudano Camerano
Guaita Bianchi
Osella Peretta
Vacchetta Ferrero
Filippi Zanatta
Cottura Conte
Bartoletti Fabiani
 Clerico
 Risso
 Nicastri